



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 403 TFT 32

DEL 02 MAGGIO 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Collegio 1

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Sandro Geraci, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Alessandro Boscarino, nella riunione del giorno 02 maggio 2017 ha assunto la seguente decisione.

Procedimento n. 47/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PIERO ALBERTO ANCONA (allenatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la società U.S.D. Gemini Calcio);

Sig. ANDREA MESSINEO (calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la società U.S.D. Gemini Calcio);

Sig. ANDREA TATANO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Gemini Calcio);

Sig. VINCENZO COMPILATI (dirigente, all'epoca dei fatti, dell'U.S.D. Gemini Calcio)
U.S.D. GEMINI CALCIO

Con nota 10064/215 pf 16/17/GP/GT/ag del 16/03/2017, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) Il sig. Piero Alberto Ancona, all'epoca dei fatti allenatore della società U.S.D. Gemini Calcio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze risultanti palesemente false, in evidente contrasto con quanto asserito dai componenti la terna arbitrale, al fine di depistare le indagini ed evitare l'adozione del provvedimento del D.A.S.P.O. nei confronti dei tesserati della propria società di appartenenza, Compilati Vincenzo e Tatano Andrea;
- 2) Il sig. Andrea Messineo, all'epoca dei fatti calciatore della società USD Gemini Calcio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze risultanti palesemente false, in evidente contrasto con quanto asserito dai componenti la terna arbitrale al fine di depistare le indagini ed evitare l'adozione del provvedimento del D.A.S.P.O. nei confronti dei tesserati della propria società di appartenenza, Compilati Vincenzo e Tatano Andrea;
- 3) Il sig. Andrea Tatano, all'epoca dei fatti calciatore della società USD Gemini Calcio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 bis, comma, del CGS, per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze palesemente, in evidente contrasto con quanto asserito dai componenti la terna arbitrale e riportato nel referto arbitrale, come sopra descritto, al fine depistare le indagini ed evitare l'adozione del provvedimento del D.A.S.P.O. nei propri confronti;
- 4) Il sig. Vincenzo Compilati, all'epoca dei fatti Dirigente della società USD Gemini Calcio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1bis, comma1, del C.G.S., per avere riferito al Collaboratore della Procura Federale circostanze palesemente false, in evidente contrasto con quanto asserito dai componenti la terna arbitrale e riportato nel referto arbitrale al fine di depistare le

- indagini ed evitare l'adozione del provvedimento del D.A.S.P.O. nei propri confronti;
- 5) La società U.S.D. Gemini Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dai soggetti suindicati.

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente rileva il difetto di notifica di fissazione dell'udienza odierna al sig. Piero Alberto Ancona presso i difensori domiciliatari.

P.Q.M.

Stante l'urgenza e previo dimezzamento dei termini di comparizione in dieci giorni ex art. 32 comma 3 C.G.S. CONI, dispone rinviarsi la trattazione all'udienza del 16 maggio 2017 ore 15,30, mandando alla Segreteria di provvedere a nuova comunicazione alla Procura Federale e a tutte le parti deferite.

Collegio 2

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Presidente f.f., dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Sandro Geraci, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Alessandro Boscarino, nella riunione del giorno 02 maggio 2017 ha assunto la seguente decisione.

Procedimento n. 43/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. GIUSEPPE SILIGATO (Presidente del F.C.D. CALCIO GIARRE),
- 2) F.C.D. CALCIO GIARRE

Stagione sportiva 2015/2016 – 2^ categoria

La Procura Federale Interregionale, con nota prot. 9456/25pf16-17/MB/gb del 06/03/2017, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. GIUSEPPE SILIGATO, Presidente del F.C.D. Calcio Giarre, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 32 sexies C.G.S., per avere omesso di versare o comunque curato che venisse versata dalla Società l'ammenda come precedentemente concordata con la Procura Federale.
- b) La F.C.D. CALCIO GIARRE, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Le parti deferite, ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a loro discarico.

All'udienza dibattimentale odierna, opportunamente rifissata a richiesta delle parti deferite con sospensione dei termini decadenziali, nessuno è comparso.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite, per quanto ad esse addebitato giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Giuseppe Siligato l'inibizione di mesi tre, ed al F.C.D. Calcio Giarre l'ammenda di € 600,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, evidenzia che il sig. Giuseppe Siligato, nella qualità, con riferimento alle incolpazioni riferibili al F.C.D. Calcio Giarre, di cui alla comunicazione di chiusura indagini in data 22/09/2016 – proc. n. 2913pf16-17/GP/GS/pp, (responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. - in relazione alla violazioni ascritte a propri tesserati ex artt. 1bis comma 1 C.G.S. e 38, comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F.), ha

sottoscritto in data 23/11/2016, unitamente alla Procura Federale, proposta di applicazione della sanzione (art. 32sexies C.G.S.) indicata nella misura finale di € 200,00 di ammenda. All'esito dell'iter procedurale la F.I.G.C., con C.U. n° 99/AA del 16/12/2016, ha reso noto l'accordo sopra menzionato, indicando in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento ed a pena di risoluzione il termine perentorio per l'adempimento, così come statuito dall'art. 32sexies del C.G.S.

Con il C.U. n° 122/AA del 20/02/2017 la F.I.G.C., constatato che la Società Calcio Giarre non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio come sopra indicato, ha preso atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, dell'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto con la Società deferita.

Da tutto quanto sopra, consegue "ex se" un'ulteriore ed autonoma violazione disciplinare a carico della F.C.D. Calcio Giarre, come prevista dall'art. 32sexies 2° comma C.G.S., conseguendone le sanzioni di cui al dispositivo, anche a carico del sig. Giuseppe Siligato nella specificata qualità, non avendo egli provveduto, o comunque fatto provvedere alla Società rappresentata, all'esatto adempimento di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone infliggersi:

Al sig. Giuseppe Siligato la sanzione dell'inibizione per mesi due;

Al F.C.D. Calcio Giarre, l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 02 maggio 2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**